



Comune di Cento

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE ABITATIVE

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Cento può destinare strutture abitative di cui è in possesso ad ospitare, in via temporanea, cittadini residenti nel Comune di Cento privi di alloggio e non in grado di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione.

Il Comune fornisce alloggio provvisorio: a ciascun ospite o nucleo familiare sono assegnati piccoli alloggi ad uso esclusivo.

ART. 2 AMMISSIONI E PERMANENZA NELLE STRUTTURE

L'ammissione viene proposta dell'Assistente Sociale competente e disposta con atto del Responsabile del Settore Servizi alla Persona o suo delegato.

Requisiti per l'ammissione sono:

- accertata condizione di mancanza di alloggio ovvero sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile ed impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;
- il reddito inferiore ai parametri eventualmente definiti dall'Amministrazione per l'assistenza economica;
- assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio.

Possono costituire motivi di precedenza:

- la condizione di genitore solo con figli minori;
- la presenza di minori nel nucleo familiare;
- situazioni di elevata conflittualità o violenza coniugale/familiare;
- ordinanza di sgombero determinata da improvvise problematiche strutturali o igienico sanitarie dell'immobile di abitazione;
- persone prive di rete familiare e a grave rischio di isolamento e di emarginazione sociale.
- la presenza di problemi di salute;
- la situazione di disoccupazione, cassa integrazione, la percezione dell'indennità di mobilità.

L'ammissione è subordinata all'accettazione del presente regolamento, della durata del periodo di assegnazione e della tariffa, tramite sottoscrizione di un apposito atto di impegno.

La permanenza nella casa spetta esclusivamente alle persone indicate nell'atto di ammissione ed è fatto assoluto divieto di ospitare altre persone.

La permanenza nella casa è temporanea e di regola non supera 12 mesi.

Eventuali proroghe saranno valutate dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e disposta con atto motivato del Responsabile del Settore Servizi alla Persona o suo delegato.

Gli ospiti che hanno i requisiti sono tenuti a presentare istanza al Comune per l'assegnazione di alloggi E.R.P..

ART. 3 CONTRIBUZIONE ECONOMICA

L'ospite è tenuto al pagamento, all'inizio di ogni mese, di una tariffa omnicomprensiva, commisurata alla sua capacità contributiva, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa.

Il mancato pagamento della tariffa potrà dare luogo alla riscossione coattiva. Tuttavia, in caso di gravi e motivati impedimenti, può essere accordata una proroga per provvedere all'adempimento.

L'Amministrazione comunale, potrà decidere, previa valutazione della situazione, le dimissioni dell'ospite moroso.

ART. 4 NORME DI CONVIVENZA

L'organizzazione della vita quotidiana è gestita in autonomia nel rispetto degli altri ospiti.

L'ospite:

- ha la possibilità di personalizzare la stanza, con mobili e arredi dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso;
- dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria nel rispetto delle normali norme di convivenza ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti;
- deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza;
- deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni ed è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati;

Nella casa non sono ammessi animali.

Altri obblighi dell'ospite della casa sono:

- dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti, consapevole della piena responsabilità per ogni danno derivante al Comune, agli altri ospiti e a terzi, a causa della tardiva comunicazione;
- provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione;
- consentire l'accesso nell'alloggio al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire, o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi ritenuti necessari;

- non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive, che dovranno essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che debbono essere comunque tempestivamente comunicate.

ART. 5 DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

- 1) volontarie;
- 2) disposte dall'Amministrazione:
 - a) alla scadenza del termine previsto salvo espresse proroghe;
 - b) qualora siano mutate in modo permanente le condizioni che hanno determinato l'ammissione;
 - c) per uso scorretto dell'alloggio, per consumi impropri e smodati o per comportamenti incompatibile con le regole normali della convivenza e della buona educazione;
 - d) in caso di morosità.

Il provvedimento di dimissione emesso dal Comune di Cento comporta il rilascio immediato della casa e costituisce titolo esecutivo.